

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
[pec:avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
RICORSO

con istanza cautelare e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 25 e ss L. n.
241/1990

PER

1. **Rocco Cillo** (c.f. CLLRCC83E25G942W), nato a Potenza il 25 marzo 1983 e residente in via Vittorio Emanuele 164 - Cancellara (PT);
2. **Orsola Angelino** (c.f. NGLRSL83H62F839M), nata a Napoli il 22 giugno 1983 e residente in via Cicerone 48 - Aversa (CE);
3. **Diamante Iannicelli** (c.f. NNCDNT80R42A509U), nata a d Avellino il 2 ottobre 1980 e residente in via Raffalee Montella 25 - Visciano (NA);
4. **Chiara Colonna** (c.f. CLNCHR77T62M082R), nata a Viterbo il 22 dicembre 1977 e ivi residente n viale Fiume 84.

Tutti concorrenti del Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, **per la scuola secondaria di secondo grado di cui al Decreto Rettorale n. n. 504 del 24 febbraio 2020 della Università “Link Campus University” di Roma**

rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec:avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0635340270) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

-ricorrenti-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.; rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma;
- **Università degli Studi “Link Campus University”**, in persona del Rettore p.t., Via del Casale di S. Pio V 44 - 00165 Roma;
- **Commissione d'esame istituita presso Università degli Studi “Link Campus University”**, in persona del Presidente ex Decreto Rettoriale n. 504 del 24 febbraio 2020 per scuola secondaria II grado, emesso ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011

- resistenti -

e nei confronti di

VITALE LUIGI Tiziano 35 – 00196 Roma (RM)

- controinteressato -

Per l'annullamento previa sospensione

- *Delle graduatorie del 13 ottobre 2020 e del 20 ottobre 2020 , successivamente conosciute, degli ammessi al Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011, emesse ex bando della Università “**Link Campus University**” D.r. n. 504 del 24 febbraio 2020 nella parte in cui escludono i ricorrenti dalle prove successive e nella parte in cui sono frutto di un procedimento irregolare di attribuzione del punteggio.*
- *Nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e non ammissione alla successiva prova scritta, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove pre selettive e sia ammesso alle prove scritte, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta dei ricorrenti e di conseguente esclusione.*
- *Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del **Decreto Rettorale n. 504 del 24 febbraio 2020 di adozione del Bando e dello stesso Bando nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo e tutti i***

provvedimenti detti nella parte in cui escludono chi ricorre nonostante le domande ambigue n. 38-39-48-1-2-9 e senza aver riesaminato l'intera procedura, con gravissima disparità di trattamento.

- *Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale . Nonché ove occorra dei Verbali di estremi sconosciuti di adozione dei correttori e valutazione dei quiz risposti della Commissione nella parte in cui non hanno riesaminato l'intero procedimento, verificato la ambiguità o meno di tutte le domande/quiz somministrate e abbia tout court attribuito a tutti 0,5 maggiorando i punteggi senza alcun riesame di tutte le posizioni;*

- *Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti nn.48-38 -39-1-2-9, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre. Nonché per la declaratoria del*

diritto ad essere ammessi, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

- *Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estrema sconosciuti che hanno impartito le istruzioni operative della prova, ivi compreso ove necessario dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011.*
- *Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.*

FATTO

1. La vicenda riguarda le prove selettive svolte presso l'Università chiamata in causa per l'accesso al Corso per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011.

Nel caso di chi ricorre le prove sono state istituite e gestite dall'Università Link Campus University che ha emesso a questo fine il Bando di selezione Decreto Rettorale n. 504 del 24 febbraio 2020 e **fissato nel numero di 200 i posti disponibili per la scuola secondaria di II grado.**

2. La vicenda di selezione e l'operato della Commissione sono stati

caratterizzati da numerosi gravissimi errori e irregolarità che hanno riguardato proprio lo svolgimento della attività di correzione delle prove pre selettive per la scuola secondaria di secondo grado che ha fatto emergere via via una serie di domande ambigue che hanno inficiato il corretto iter procedimentale, determinando incertezze e mancanza di trasparenza della regolarità del concorso.

3. A norma dell'art. 7 del bando Decreto Rettorale in argomento, il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta chiusa fra le quali il candidato doveva individuare l'unica risposta esatta. La valutazione del test è stata espressa in trentesimi e **a ciascuna risposta esatta sono stati attribuiti 0,5 punti**, mentre alle risposte mancate oppure errate sono stati attribuiti 0 punti.

4. I ricorrenti hanno sostenuto le prove pre - selettive della selezione pubblica per l'ammissione ai detti Corsi per l'insegnamento di sostegno **nella scuola secondaria di II grado, ma non sono stati ammessi alle successive prove scritte per aver ottenuto 23 punti e non il punteggio minimo che è risultato essere necessario pari a punti 23,5 quindi soltanto per 0,5 punti non risultano ammessi alla prova scritta.**

5. Occorre specificare che la Commissione con una prima graduatoria del 13 ottobre ha ammesso inizialmente **421 idonei** indicando genericamente il punteggio ottenuto per un massimo di 28,5 e minimo di 23,5. La graduatoria non ha riportato il punteggio di nessuno dei singoli candidati

ma soltanto nome, cognome e data di nascita. Ogni candidato ha potuto apprendere il punteggio realizzato nella propria area personale senza però poter prendere visione del proprio compito. Si aggiunge che **il punteggio iniziale dei ricorrenti era 22,5 su 30**

6. Il giorno 20/10/2020 è stata pubblicata però una nuova graduatoria di idonei sul sito dell'Università, che **comprendeva stavolta 515 candidati ammessi, quindi 94 in più rispetto alla graduatoria del 13/10/20** (dalla quale non è stato escluso nessuno presente nella lista del 13/10/2020) e **inoltre i ricorrenti controllando la propria area riservata hanno verificato che nella nuova graduatoria del 20/10/2020, pur rimanendo esclusi il loro punteggio non era più 22,5 ma 23 su 30.**
7. L'iter seguito dalla Commissione rimane però oscuro e ignoto, privo di ogni trasparenza. L'Università non ha fornito nessuna spiegazione ufficiale circa le modalità di approvazione di questa nuova graduatoria né risultano ad oggi pubblicati i verbali del procedimento né tramite comunicazioni riservate ai candidati, ma soprattutto nonostante l'aumento dei candidati il punteggio di accesso alle prove successive è rimasto 23,5 su 30. Cambia soltanto il numero degli idonei ammessi.
8. E' stato possibile ricostruire che l'Università soltanto successivamente avrebbe considerato la domanda n. 48 ambigua, in quanto il correttore digitale dava come risposta corretta l'opzione B), mentre la risposta corretta era l'opzione A). E per ovviare a questo errore ha considerato esatta la domanda di cui alla lett. A). Questo risulta soltanto grazie al fatto

che le numerose richieste avanzate da alcuni candidati, compresa la ricorrente Angelina Orsola, hanno segnalato e convinto la Commissione della natura ambigua della domanda n. 48, infatti soltanto dopo queste segnalazioni la Commissione ha aggiunto 0,5 punti a tutti i partecipanti che al 13/10/2020 risultavano esclusi non avendo raggiunto il punteggio minimo per accedere (23,5) alle fasi successive, così **chi in data 13/10/2020 aveva un punteggio di 23, si è ritrovato il 20/10/2020 con un punteggio di 23,5 ed ha potuto partecipare alle prove successive.**

9. **Tutto questo è accaduto senza un approfondito controllo né riesame complessivo della prova.** Anche i ricorrenti si sono visti aggiungere lo 0.5 e sono arrivati a 23. In poco è stato attribuito lo 0,5 de plano senza alcuna verifica, attribuendo due volte un punteggio per una singola domanda, la domanda 48.

L'operato della Commissione è stato illegittimo per il fatto che non essendo stato riesaminato tutto il quiz, coloro i quali già avevano preso 0,5 rispondendo alla domanda 48 B) risposta in prima istanza considerata corretta dal correttore digitale **hanno così ottenuto ulteriori 0,5 punti per un totale di punti 1 come valore finale della stessa domanda 48.** Il doppio rispetto a quanto consentito per domanda e rispetto agli altri partecipanti. Così facendo, il punteggio minimo di accesso risulta maggiorato e falsato, l'iter di determinazione è tutto contraddittorio e irregolare e in base al numero di candidati ammessi è molto probabile che il minimo richiesto debba essere considerato il punteggio di 23 e non 23,5.

10. Nonostante le ripetute richieste di accesso agli atti del 29 ottobre

2020 (depositate) e richieste di spiegazioni sul perché di questo operato e soprattutto sulla conoscenza dei criteri con i quali è stata stilata la nuova lista, inviate più volte tramite Pec, e ripetute telefonate, ad oggi i ricorrenti non hanno ricevuto nessuna risposta.

La mancata ammissione è **stata determinata da 0,5 e dalla risposta ad una serie di domande ambigue** ma la Commissione non ha riesaminato l'intera procedura e chi ricorre non è messo nella condizione di comprender ei motivi della sua esclusione, con gravissima disparità di trattamento.

11. Questo ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020 ha già affrontato questione identica: *“considerata la rilevanza della questione con riferimento all’interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all’uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell’ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l’uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;”*

12. Quanto al punteggio occorre anche dire che il **d.m. 30 settembre 2011 all’art. 6** aveva previsto che *“la prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale”*.

Il d.m. 92/2019 ha eliminato la necessità del conseguimento della votazione non inferiore a 21/30, stabilendo che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”. Nella presente vicenda, in base ai principi detti **il punteggio dell'ultimo degli ammessi non è chiaro come sia stato individuato, avendo la Commissione attribuito lo 0,5 detto senza però prima verificare e riesaminare tutte le domande e soprattutto le risposte date in relazione alla domanda 48 individuata come ambigua.**

Si aggiunga che numerosi quesiti si sono rilevati inattendibili o formulati in modo ambiguo che si prestano a più soluzioni viziando la procedura, ecco i seguenti analizzati dai ricorrenti:

Domanda n.

38) Una reazione fisiologica della paura è:

- A) *Aumento dell'afflusso di sangue agli arti superiori*
- B) *Aumento dell'afflusso di sangue allo stomaco*
- C) ***Diminuzione del calibro dei vasi degli arti superiori***
- D) *Diminuzione del sangue affluente agli arti inferiori*
- E) *Diminuzione del battito cardiaco*

In relazione a questa domanda la risposta C, considerata dal correttore esatta, non solo non risulterebbe corretta dal momento che, di fronte alla paura, se si reagisce con una reazione di attacco/fuga, si ha come risposta un'attivazione fisiologica che comporta un maggiore afflusso di sangue agli arti sia superiori che inferiori e non una diminuzione del calibro dei vasi sanguigni degli arti superiori, ma addirittura ci sarebbero più risposte corrette. ∴ *“ la risposta di attivazione è una reazione, comprensiva di vari*

cambiamenti fisiologici misurabili, che serve al corpo per prepararsi alla lotta o allafuga. Il pattern di questa reazione in genere si compone dei seguenti elementi: i muscoli scheletrici si contraggono e il sangue vi confluisce, trasferito qui dagli altri distretti corporei, preparandoli a scattare in azione. IL BATTITO CARDIACO, LA PRESSIONE SANGUIGNA E LA FREQUENZA DEL RESPIRO AUMENTANO...

Quindi non c'è vasocostrizione come affermato dalla domanda considerata esatta ma VASODILATAZIONE AGLI ARTI INFERIORI E SUPERIORI CHE PREPARA IL CORPO A FUGGIRE O AD ATTACCARE, La fonte è Peter Grey PSICOLOGIA – ZANICHELLI. Per cui la risposta corretta, in base a questa argomentazione teorica, risulterebbe la A (Aumento dell'afflusso di sangue agli arti superiori).

Inoltre, se si reagisce con una reazione di freezing/faint (John Leach, psicologo università di Portsmouth- studio del 2013 di neuro scienziati Università di Bristol) la risposta corretta invece risulta essere la E (Diminuzione del battito cardiaco). Quindi anche in questo caso la domanda 38, come già stato fatto per la 48, dovrebbe essere annullata e noi in ogni caso raggiungeremmo 23,5/30, minimo fissato dall'Università per accedere allo scritto.

Domanda n.

39) L'aumento del battito cardiaco:

- A) *Non è proprio dell'ansia*
- B) *E' tipico della rabbia*
- C) *E' tipico solo della paura*
- D) *Aumenta nella tristezza*
- E) *Aumenta nella felicità***

Questa domanda risulta essere ambigua e anch'essa aperta a più risposte corrette e non alla sola risposta E). Il battito cardiaco PUO' aumentare nella felicità, come in qualsiasi emozione di grande intensità, ma non è esatta anche la RISPOSTA A che afferma che esso non è un sintomo proprio dell'ansia. L'aumento del battito cardiaco infatti, non è proprio dell'ansia ma, restando in ambito psicologico e clinico è annoverato SPECIFICAMENTE TRA I SINTOMI DELL'ATTACCO DI PANICO NEL DSM V, ossia nel manuale diagnostico dei disturbi mentali. INOLTRE L'AUMENTO DEL BATTITO CARDIACO E' PRESENTE IN

MOLTE ALTRE CONDIZIONI PSICOLOGICHE E IN ALTRE PATOLOGIE ANCHE MEDICHE, QUINDI LA RISPOSTA A SEMBREREBBE QUELLA PIU'CORRETTA O COMUNQUE UN'ALTRA RISPOSTA POSSIBILE. Fonte: CRITERI DIAGNOSTICI DEL DISTURBO DI PANICO PP. 240 DEL DSM V – RAFFAELLO CORTINA EDITORE

Domanda n. 1)

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1 di Andrea Canevaro, *Avere i numeri per non dare i numeri. Ovvero: conoscere una storia per intrecciarla nelle storie.* Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con il contenuto del brano:

- A) Secondo l'autore la conoscenza dell'altro dovrebbe essere basata sul riconoscimento reciproco**
- B) Secondo l'autore la diagnosi medica è l'unica fonte di conoscenza
- C) Secondo l'autore la diagnosi medica deve essere formulata dagli insegnanti solo in un secondo momento
- D) Secondo l'autore la conoscenza dell'altro è sempre strumentale
- E) Secondo l'autore la conoscenza dell'altro è sempre parziale

La risposta data come corretta (la A) è opinabile, in quanto dal brano si evince solo, dalle prime due righe, che chi insegna vuole conoscere colui di cui è responsabile, la conoscenza basata sul riconoscimento reciproco è propria del pensiero di Habermas, come riportato dal brano:

“La produzione di conoscenza può rispondere alla prospettiva della comunicazione strumentale, nella logica del potere e del dominio; o può rispondere all'agire comunicativo, basato sul criterio del riconoscimento reciproco e non violento (Habermas, 1986).”

Domanda n.

2) Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1 di Andrea Canevaro, *Avere i numeri per non dare i numeri. Ovvero: conoscere una storia per intrecciarla nelle storie.* Il termine “teleologico” significa:

- A) Relativo alla causa

- B) Relativo alle finalità**
- C) Relativo alla religione
- D) Relativo all'educazione
- E) Relativo alla morale

Facendo riferimento al brano, (**“Habermas opera una classificazione dell'agire sociale, individuando quattro differenti modelli: teleologico, drammaturgico, regolato da norme e comunicativo”**), come specificato dalla domanda, non si evince il significato di teleologico né tantomeno cosa intendesse Habermas come modello teleologico, né ci si poteva arrivare per logica (ricordiamo che è una domanda atta a testare le abilità del candidato nella comprensione del testo e nella logica) pertanto, poteva essere conosciuto solo per conoscenza pregressa.

Domanda n.

9) In base a quanto scritto nel brano 2 non si può affermare che

- A) La Scuola non si sia occupata solo delle abilità cognitive
- B) La Scuola si sia occupata solo delle abilità cognitive**
- C) La Scuola abbia come obiettivo solo l'educazione delle persone interessate alla leadership
- D) La Scuola non abbia come obiettivo l'educazione delle persone interessate alla leadership
- E) La Scuola si sia occupata solo di formare persone che assumessero comportamenti adeguati

In questa domanda se è vera la risposta B (data come giusta dall'Università), lo è anche la D, perché anche se il verbo della risposta D non è al passato come la B, riferendosi al brano, si riferisce alla scuola ed all'educazione impartita di quel periodo:

“Le scuole erano luoghi deputati all'addestramento di un'élite per ciò che concerne non solo le necessarie abilità cognitive, ma anche i comportamenti e gli atteggiamenti che ci si aspettano da persone desiderose di coprire posizioni di leadership”

13. Chi ricorre propone il presente ricorso per chiedere che sia ordinato

il riesame della sua posizione e l'ammissione con riserva alle prove successive, considerato che risulta incomprensibile l'esclusione e la stessa procedura appare del tutto illegittima in relazione ai profili detti. Anzitutto viene contestata l'attribuzione del punteggio in relazione alle domande ambigue ed in relazione alle problematiche relative alle incongruenze illustrate, con gravissima disparità di trattamento .

Il bando andrebbe interpretato nel senso più favorevole alla più ampia possibilità di accesso ai percorsi formativi per completare la propria realizzazione secondo i noti principi di cui agli artt. 2,3,33 e 34 Cost.

Le modalità frastagliate hanno comportato una serie di profili di possibile ingiustizia e illegittimità delle diverse ammissioni e non ammissioni. N

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati meritano l'annullamento per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 4877/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost.

- Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).
- In materia, **questo ecc.mo Collegio ha già riconosciuto accolto le istanze cautelari avanzate in procedimenti identici ci riferiamo alla Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020**; è opportuno rammentare l'orientamento univoco della giustizia amministrativa, per tutte basta citare la pronuncia del Consiglio di stato relativa alla natura dei quiz: *“ Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.(Ord. Emessa su ricorso r.g. n.9914/2011)”*.
- Per comprendere l’illegittimità della esclusione occorre inoltre avere riguardo alla *ratio* dei percorsi in questione che sono rivolti al

conseguimento non di un posto di lavoro, **ma di una specializzazione e formazione ulteriore, in un settore della didattica in gravissima crisi e carenza di docenti specializzati**, pertanto rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, l'esclusione dalla selezione di chi ricorre SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE LEGITTIMA SE NON IN VIRTU' DELLA MANCATA RISPOSTA A QUIZ AMBIGUI, in ESITO AD UN PROCEDIMENTO PRIVO DI OGNI TRASPARENZA DOVE NON E' DATO COMPRENDERE COME E A CHI SIANO STATI ATTRIBUITO LO 0,5 CHE HA DETERMINATO L' AMMISISONE DI ALCUNI E LA BOCCIATURA DI ALTRI.

- Il procedimento va pertanto censurato per il fatto che non vi è traccia documentale della fase preliminare di predisposizione dei CRITERI DI MODIFICA DELLA GRADUATORIA DEL 20 OTTOBRE, nonché degli stessi quesiti e neanche di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti; quesiti che sono in buon numero da considerare ambigui, come supra esaminato, senza che a questo nessuna chiara istruttoria sia seguita. Non avere nella specie predisposto le minime regole di trasparenza che ogni p.a. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradirebbe una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei migliori ma di tutto il procedimento di selezione. Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario*". La mancanza dei verbali relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la

verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre

- L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) **storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.**
- Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la ***“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”***(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).
- In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. **numero 5986 del 2008** ha così deciso: ***Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa***

in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia

indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile” (così a pag. 27 del ricorso).

Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l’attività posta in essere da quest’ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame.

Consegue che l’applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all’interno dell’organo; l’eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l’insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell’atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

- *Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di*

prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

- *In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa.*

Per concludere sul punto, è possibile desumere - ciò emergendo dal tenore della risposta fornita dalla precitata Direzione generale all'istanza di accesso alla documentazione concernente la formazione dei quesiti oggetto delle varie prove di esame - che l'eliminazione dei file e degli atti cartacei è stata disposta in ragione dell'esigenza di assicurare l'assoluta segretezza del contenuto dei test.

E' però agevole osservare come non ricorresse alcuna plausibile ragione giuridica da giustificare la contestata operazione “purificatrice”, atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell'ordinamento afferenti all'ordine pubblico, alla sicurezza della Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387).

Indubbiamente la secretazione degli atti era una giusta e legittima esigenza mirata a evitare l'anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti (anche se non può non osservarsi, fuor di ogni ironia, che per la

prima volta nella storia dei test di ammissione a medicina il principio di segretezza dei test è stato violato in alcune sedi universitarie, come ampiamente riportato dalle cronache giudiziarie); tale esigenza andava però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti.

Il fatto che la Commissione si sia “bruciata dietro le navi”, alla maniera del condottiero spagnolo Hernan Cortés, ha sortito l’effetto, giuridicamente rovinoso, di invalidare insanabilmente le attività da essa compiute, ove si pensi - stante l’assenza di verbalizzazione della seduta in cui la medesima avrebbe operato – che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all’elaborazione della formulazione dei quesiti.

4.2.- E’ indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria impugnata. I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l’esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l’esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare

l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

..ooOoo..

2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.

- L' illegittimità del procedimento impugnato è anzitutto palese nella gravissima irregolarità del procedimento determinata dalla natura ambigua di numerose domande dei quiz somministrati nella prova pre selettiva, che come abbiamo visto in fatto si presentano privi di una risposta univoca che possa dare certezza giuridica alla correttezza dell'individuazione della risposta vincente e dello stesso esito della prova.
- Appare evidente allora che ove anche le domande ambigue fossero state considerate come risposte positivamente i ricorrenti avrebbero totalizzato quello 0,5 ulteriore utile per la ammissione.
- Già l'operato della Commissione dimostra che le domande formulate nel quiz non si prestassero ad univoche soluzioni e che peraltro, fra le stesse

risposte scelte dalla Commissione nella propria discrezionalità, ve ne erano più di una compatibile con una risposta corretta. Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: *“ l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [..]. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente*

deputate a vagliarne le capacità naturali. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare". Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione.

- L'utilizzazione dello strumento delle selezioni per quiz, da sempre oggetto di dubbi e contestazioni ha visto fissare dei principi fondamentali dalla giurisprudenza. In particolare, anche se le procedure informatizzate e per quiz non si sostanziano "*in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione*" (cfr. Sez. I, ord.za 4 ottobre 2004, n. 10129 e Corte Cost., ord.za 7 luglio 2005, n. 273), RIMANE CHE SOTTO SPECIFICI PROFILI QUESTE PROCEDURE SI PRESTANO A DIVERSI PROFILI DI CENSURABILITA', SOPRATTUTTO SE NON SOTTOPOSTE AD UNA "**accurata e speciale procedura che ne garantisca la piena legittimità**". Inoltre, già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato, **molto del tempo concesso è stato purtroppo utilizzato per affrontare domande dubbie dove le risposte esatte apparivano numerose.**
- Nel nostro caso le modalità di selezione hanno compromesso la legittimità

della correzione e valutazione delle prove di cui non si ha più neanche certezza legale del numero di domande da considerare al fine della determinazione del limite minimo da raggiungere ai fini del conteggio del punteggio utile per la ammissione.

- E' opportuno allora considerare come **il diritto allo studio** si colloca, in una Costituzione garantita e solidarista come la nostra, nel novero dei *diritti sociali*, ovvero di quei diritti che promuovono l'intervento dello Stato diretto a soddisfare le esigenze essenziali dei singoli.
- Da un esame congiunto degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione si ricava infatti che la garanzia costituzionale copre: la libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.); la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.); il libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.); l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo (art. 34, comma 2 Cost.); il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3 Cost.); l'ammissione, per esami, ai vari gradi dell'istruzione scolastica e dell'abilitazione professionale (art. 33, comma 5 Cost.); la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, comma 3 Cost.); la parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, comma 4 Cost.).
- D'altra parte, laddove agli artt. 33 e 34 Cost., si legge che "*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*", e che "*La scuola è aperta a tutti*", non si può non cogliere il riferimento al principio di

uguaglianza cd. sostanziale di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost., che prevede quale compito della Repubblica quello di *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

- In seno all'Assemblea Costituente fu osservato: *“Uno dei punti al quale l'Italia deve tenere è che nella sua Costituzione, come in nessun'altra, sia accentuato l'impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell'istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera e integrale democrazia”*.
- In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la discrezionalità nelle procedure di un concorso non esenta dalla necessità di coerenza e razionalità (Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203). In argomento non si può che richiamare la diffusissima giurisprudenza costituzionale (vedi sent. Corte Costituzionale la n.219 del 22-29 maggio 2002 che ha ribadito vecchi principi fondamentali in questi termini: *“... Al diritto allo studio di cui all'art.34 della Cost. si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”*

(art.35, 1 comma, Cost.), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4, secondo comma, Cost.): ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di uguaglianza".).

- Per questo, qualsiasi normativa italiana che si proponga di regolamentare la selezione di quanti intendono intraprendere un determinato percorso di apprendimento (in tutti i gradi dell'istruzione, ma in particolare in quella universitaria) non può e non deve prescindere dal rigoroso rispetto di tali principi. L'Amministrazione non è titolare, nel regolamentare l'accesso ai corsi universitari, di un potere svincolato dal rispetto dei limiti sostanziali imposti dall'ordinamento. (C.Cost. sentenza n. 383 del 27 novembre 1998).

ISTANZA DI SOSPENSIVA

- **Preliminarmente** è opportuno rappresentare ancora come la vicenda sia del tutto identica a quella già affrontata da questo **ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020**: *“considerata la rilevanza della questione con riferimento all'interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all'uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti;*

ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell'ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l'uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;"

- **Quanto al periculum in mora evidente il danno grave e irreparabile che deriverebbe a chi ricorre dalla esclusione dal concorso** La necessità e l'urgenza si fondano anche sul particolare aggravio per chi ricorre che ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo. **Peraltro il conseguimento della specializzazione per il sostegno non può aggravare senz'altro l'Amministrazione considerata la gravissima carenza di insegnanti specializzati.**
- Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della prova.
- Inoltre materia di concorso pubblico, non possiamo anche non richiamare l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e vuole che:
nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;
- che la *par condicio* dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile

ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;

- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;
- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa anche vista la mancata risposta della Amministrazione alle istanze di accesso dei ricorrenti.

ISTANZA ISTRUTTORIA

- **In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all'Amministrazione di motivare con apposita relazione circa i profili qui rappresentati e di produrre i seguenti documenti:**

- Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti relativi alla valutazione della ambiguità della domanda 48 che abbiano determinato la mancata ammissione e che hanno portato alla determinazione del punteggio minimo richiesto e alla attribuzione di 0,5 punti aggiuntivi a tutti gli esclusi.
- Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti del procedimento di selezione non pubblicati e di quelli con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, e con i quali criteri si sia valutato o meno di controllare l'ambiguità di tutti i quesiti, nonché con quali modalità e in base a quali correttori si proceduto alla correzione dei quiz .
- Di tutti gli elaborati dei concorrenti che hanno ottenuto 23,5 e specificamente di quelli che abbiano risposto in modo errato alla domanda n. 48 indicando l'originaria risposta B) poi non più considerata esatta, ma errata.

Tutto ciò premesso,

PQM

- Si chiede all' ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze avanzate, l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati, nonché l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove successive, affinché sia consentito nelle more del giudizio il riesame della posizione, oppure in subordine la possibilità di ripetere la prova nel rispetto della legge e della parità di trattamento.
- Dichiarare il diritto di chi ricorre ad accedere e prendere visione con facoltà di

accedere prendere visione ed estrarre copia dei documenti supra elencati nella istanza istruttoria.

- consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che:
- nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;
- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.
- Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;
- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;
- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, le modalità di applicazione e la norma del bando per come è stata

successivamente interpretata è illegittima e ingiusta e merita di essere annullata oppure la disciplina normativa merita il vaglio costituzionale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 10 dicembre 2020

Avv.ssa Elena Spina